

Codice A1602B

D.D. 22 agosto 2024, n. 650

Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019) - Misura sperimentale nella città di Torino - Approvazione Collaborazione Istituzionale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Città di Torino per il sostegno straordinario dei controlli della circolazione stradale nell'area urbana di Torino - Assunzione delle obbligazioni giuridiche, conseguenti alla D.G.R. n...



ATTO DD 650/A1602B/2024

DEL 22/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019) – Misura sperimentale nella città di Torino - Approvazione Collaborazione Istituzionale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 e s.m.i. tra Regione Piemonte e Città di Torino per il sostegno straordinario dei controlli della circolazione stradale nell'area urbana di Torino - Assunzione delle obbligazioni giuridiche, conseguenti alla D.G.R. n. 2-8206/2024/XI del 22.02.2024. Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e 2025, impegno di spesa per importo complessivo di euro 100.000,00 sul capitolo 151554.

Premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2021, n. 9-2916 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi” sono state adottate disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria a integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei protocolli operativi, attualmente vigenti, estendendo il territorio soggetto alle stesse; tra le misure straordinarie a breve termine è stato in particolare previsto:

- il “potenziamento dei controlli, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato da parte degli enti competenti, su limitazione della circolazione veicolare, con comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate”;
- il finanziamento, tramite il fondo pluriennale individuato con DPCM 28 novembre 2018 del progetto volto all'implementazione dei controlli e regolamentazione delle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, per un importo pari a circa 3,6 milioni di euro.

Dato atto, inoltre, che:

con nota della Direzione Generale del MITE prot. n. 65033/MATTM del 16 giugno 2021 è stato approvato e finanziato il progetto, proposto con nota prot. n. 74789 dell'11 agosto 2020 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi ambientali, "Rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale in Regione Piemonte", articolato in due sub progetti di cui, il progetto denominato "sub 2 - interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali" si sostanzia nella creazione di un sistema di monitoraggio e controllo automatico della circolazione dei veicoli nelle aree urbane dei comuni aderenti, costituito da dispositivi di tipologia analoga ai sistemi di controllo accessi in conformità al d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e da una Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale (PRCA), finalizzata a garantire il rispetto delle ordinanze sindacali che regolano la limitazione del traffico per motivi ambientali, adottate secondo lo schema di ordinanza tipo regionale, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 26-36942;

con la deliberazione 26 febbraio 2021, n. 5-2912, integrata e modificata dalla DGR 22 dicembre 2021, n. 78-4445 la Giunta regionale ha preso atto del progetto "Rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale in Regione Piemonte", e in particolare del progetto denominato "sub 2 - interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali" per un importo di € 3.068.420,00.

Ai fini dell'attuazione e monitoraggio del progetto "sub 2 - interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali":

- con DD 118/A1602B/2022 del 29/03/2022 è stata avviata una manifestazione di interesse a cui sono seguiti tavoli di coprogettazione che hanno portato a inserire nel progetto 10 comuni piemontesi (Alba, Alessandria, Carignano, Caselle Torinese, Chivasso, Galliate, Leinì, Macugnaga, Novara, Torino) portando l'importo complessivo del progetto a circa 8 mln euro;
- nel corso del 2023 si è svolta una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti finalizzata all'utilizzo della banca dati della motorizzazione per le informazioni relative ai veicoli circolanti, necessari per il corretto funzionamento della piattaforma regionale di controllo. Il confronto tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha portato, in aprile 2024 a porre un quesito ad AGID in merito all'applicabilità al caso in esame l'art. 50 comma 2 del CAD, che prevede lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni titolo non oneroso. Nonostante il parere favorevole all'applicabilità dell'art. 50 del CAD espresso da AGID con nota pro. 17459 del 18/12/2023, il MIT con nota prot. n. 6223 del 29/02/2024, ha ribadito la propria posizione in merito all'onerosità dell'accesso alla banca dati delle motorizzazioni.

Non ritenendo condivisibile la predetta interpretazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in merito all'onerosità dell'accesso alla banca dati della motorizzazione, di cui alla sopra richiamata nota, in quanto contrastante con la disposizione di principio di cui al citato art. 50, comma 2, del CAD, la Regione, nelle more della definizione della questione relativa all'accesso alla banca dati della motorizzazione, con la D.G.R. n. 2-8206/2024/XI del 22.02.2024 ha disposto di sostenere nelle more dell'attuazione del progetto "sub 2 - interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali" i controlli nell'area urbana di Torino prevedendo un trasferimento straordinario a favore del Comune di Torino di 100.000,00 euro per l'annualità 2024.

Dato atto che, a seguito della modifica dell'esigibilità della spesa, con dgr n. 9-8788/2024/XI del

17.06.2024 e in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011, il trasferimento di complessivi euro 100.000,00 è stato suddiviso in due tranches, una pari al 70% nell'anno 2024 e il 30% nell'anno 2025.

Preso atto:

- dell'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", che prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti, possa attuare collaborazioni anche pluriennali per fini di studio e di ricerca, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Richiamata la delibera dell'Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC) n. 138 del 31 agosto 2016, con la quale, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013), l'ANAC ha consolidato un proprio orientamento, compiutamente espresso nella Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7 e confermato con Parere sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13, secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici deve essere misurata sulla scorta del rispetto delle seguenti condizioni:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi, i.e. l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Richiamato, altresì, l'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che stabilisce:

"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

Tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario procedere, nelle more dell'attivazione del progetto sub2 - interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali finanziato dal MASE, all'approvazione dello schema di

collaborazione tra la città di Torino e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e dell'articolo 7, comma 4, del dlgs 36/2023, per l'implementazione delle attività di controllo nell'area urbana di Torino, al fine di garantire un monitoraggio più stringente sull'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino e di acquisire i dati utili allo sviluppo di ulteriori azioni di controllo, Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale.

In sintesi l'accordo di collaborazione prevede:

- l'impegno di Regione Piemonte a sostenere i controlli sull'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino con un contributo pari a euro 100.000,00 a tal fine, con riferimento al residuo periodo in cui sono attive anche le suddette misure per l'anno 2024, analizzare i dati discendenti dal Accordo in oggetto al fine di valutare ulteriori azioni di controllo nei comuni interessati dalle limitazioni del traffico per motivi ambientali e di condividere con gli altri comuni piemontesi interessati dalle limitazioni del traffico per motivi ambientali gli esiti della collaborazione con la Città di Torino;
- l'implementazione da parte della Città di Torino di controlli della verifica del rispetto delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino, garantendo almeno un numero complessivo di controlli non inferiore al 3% della popolazione nel periodo 15/9/2024 – 15/4/2025, di cui almeno un numero di controlli pari al 2% della popolazione nel periodo della stagione invernale 15/09/2024-31/12/2024. Infine la Città di Torino dovrà rendicontare entro il 10/01/2025 i controlli svolti nell'anno 2024 ed entro il 31/05/2025 le attività svolte nell'anno 2025.

Tutto ciò premesso occorre, sul bilancio finanziario gestionale 2024-2026 impegnare la spesa complessiva di euro 100.000,00, nel seguente modo:

sul capitolo di fondi regionali freschi, non ricorrenti n. 151554, PdC U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni, per le finalità di implementazione dei controlli nell'area urbana di Torino a favore del Comune di Torino, Via Palazzo di Città, Torino, CF e PIVA 00514490010 (Cod. Unica 30322), Euro 70.000,00 per l'annualità 2024, euro 30.000,00 per l'annualità 2025, dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, *elenco registrazioni contabili*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che gli impegni di spesa sono assunti dal Settore A1012B-CONTRATTI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA, che procedere al rilascio del nullaosta agli impegni delegati in quanto Struttura responsabile del capitolo.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 pubblicando la stessa nella sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 23 c. 1 lettera d) del decreto;
- verranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Accertato che:

- la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024 e 2025 e della conseguente attribuzione al centro di costo;
- gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e il conseguente programma dei pagamenti sarà esigibile negli esercizi finanziari 2024 e 2025 compatibilmente con le regole di finanza pubblica (articolo 56 comma 6 del decreto legislativo

118/2011 e articolo 28, lettera e) del regolamento regionale n. 9/2021);

- la registrazione degli impegni di spesa sulle annualità 2024 e 2025, al momento dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto della gestione dei residui.

Attestato che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo pari ad euro 100.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Preso atto della deliberazione di Giunta regionale, n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva Europea 2008/50CE;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- la legge regionale 26 marzo 2024, n. 9/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta regionale 5 - 8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee

guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

- il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

determina

in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione D.G.R. n. 2-8206/2024/XI del 22.02.2024, di:

- approvare lo schema di collaborazione tra la città di Torino e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 e dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 36/2023, per l'implementazione delle attività di controllo nell'area urbana di Torino al fine di garantire un monitoraggio più stringente sull'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino e di acquisire i dati utili allo sviluppo di ulteriori azioni di controllo, di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- impegnare, sul capitolo di fondi regionali freschi, non ricorrenti n. 151554, PdC U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni, per le finalità di implementazione dei controlli nell'area urbana di Torino a favore del Comune di Torino, Via Palazzo di Città, Torino, CF e PIVA 00514490010 (Cod. Unica 30322), Euro 70.000,00 per l'annualità 2024, euro 30.000,00 per l'annualità 2025, dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, *elenco registrazioni contabili*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- prendere atto che gli impegni di spesa sono assunti dal Settore A1012B-CONTRATTI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA, che procedere al rilascio del nullaosta agli impegni delegati in quanto Struttura responsabile del capitolo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, c.1 lett. d) del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Collaborazione_Regione_Comune_per_controllo_circolazione_stradale.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA REGIONE PIEMONTE

E

COMUNE DI TORINO

**PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO
DEI CONTROLLI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NELL'AREA URBANA DI TORINO**

TRA

il Comune di Torino Direzione _____, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1, (codice fiscale e Partita Iva 00514490010) rappresentato da _____, nato/a a _____ in qualità di direttore *pro tempore* domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede,

E

la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 (codice fiscale 80087670016 e Partita Iva 02843860012) rappresentata da _____, nato/a a _____ in qualità di dirigente *pro tempore* domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede,

PREMESSE:

Viste:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- la legge regionale 43/2000 “*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico*” che prevede nell'ambito del Piano regionale di qualità dell'aria la predisposizione e attuazione di Piani Stralcio finalizzati alla riduzione e controllo delle emissioni in atmosfera per ambiti di intervento tra cui la mobilità e i trasporti;
- l'Accordo di Programma di bacino padano, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, che ha approvato le “*Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”.

Tenuto conto che:

- con la deliberazione n. 9-2916 del 26/02/2021 sono state previste tra le misure straordinarie a breve termine:
 - ☐ il “potenziamento dei controlli, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato da parte degli enti competenti, su limitazione della circolazione veicolare, con comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate;”

- il finanziamento, tramite il fondo pluriennale individuato con DPCM 28 novembre 2018 del progetto volto all'implementazione dei controlli e regolamentazione delle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, per un importo pari a circa 3,6 milioni di euro;
- con nota prot. n. 74789 dell'11 agosto 2020, integrata con nota prot. n. 101226 del 27 ottobre 2020 e con mail del 30 ottobre 2020, la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi ambientali ha presentato il progetto, denominato: "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali", che si sostanzia nella creazione di un sistema di monitoraggio e controllo automatico della circolazione dei veicoli nelle aree urbane dei comuni aderenti, costituito da dispositivi di tipologia analoga ai sistemi di controllo accessi in conformità al d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e da una Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale (PRCA), finalizzato a garantire il rispetto delle ordinanze sindacali che regolano la limitazione del traffico per motivi ambientali, adottate secondo lo schema di ordinanza tipo regionale, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 26-36942, con la conseguente prevista riduzione del contributo di emissioni di sostanze inquinanti attribuibili ai trasporti stradali, per la quota parte necessaria a garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria nelle zone del territorio piemontese attualmente interessate dalle citate procedure di infrazione;
- con la deliberazione 26 febbraio 2021, n. 5-2912, integrata e modificata dalla DGR 22 dicembre 2021, n. 78-4445, in conformità al Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, e con il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), approvato con D.C.R. n. 364-6854/2019, la Giunta regionale ha preso atto del progetto "Rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale in Regione Piemonte" approvato con nota della Direzione Generale del MITE prot. n. 65033/MATTM del 16 giugno 2021 e della sua articolazione in due sotto-progetti, tra cui il sopra citato progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali" per un importo di € 3.068.420,00;
- ai fini dell'attuazione e monitoraggio del progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali":
- in data 6 dicembre 2021, è stato digitalmente sottoscritto l'Accordo di programma con il MITE ai sensi del Decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27 dicembre 2019 (nel seguito Accordo di programma) che disciplina il cronoprogramma di attuazione dei due sotto-progetti e le relative modalità di rendicontazione;
- con DD 118/A1602B/2022 del 29/03/2022, è stata avviata una manifestazione di interesse, cui hanno fatto seguito tavoli di co-progettazione con 10 comuni piemontesi (Alba, Alessandria, Carignano, Caselle Torinese, Chivasso, Galliate, Leini, Macugnaga, Novara, Torino), portando l'importo complessivo del progetto a circa 8 milioni di euro;
- con nota prot. n. 61680/2023/A1602B del 29/04/2023, sollecitata con nota prot. n. 170241 del 30/11/2023, è stato chiesto all'AGID "se l'accesso alla banca dati della motorizzazione, finalizzato alla realizzazione del progetto finanziato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di un sistema di controllo automatico delle aree urbane dei comuni piemontesi, collegato ad una piattaforma regionale di controllo, possa avvenire a titolo non oneroso, in considerazione delle specifiche finalità ambientali e di tutela della salute della gestione del dato e tenuto, altresì, conto che l'esito delle conseguenti elaborazioni, attestante il pieno rispetto delle limitazioni del traffico stabilite per ragioni ambientali nei territori oggetto di infrazione ed il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria, per la quota parte di contributo valutata tecnicamente da ARPA Piemonte (cfr. allegato B – Valutazioni tecniche alla citata d.g.r. n. 9-2916 del 26.02.2021), sarà oggetto di comunicazione alle competenti strutture della Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e della Struttura di Missione per le procedure di infrazione";

- l'AGID con nota prot. n. 0017459 del 18/12/2023, protocollo Regione Piemonte n. 180996/202318/12/2023, ha risposto al suddetto quesito "ritenendo applicabile al caso in esame l'art. 50, comma 2, del CAD che dispone che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione [...] è reso accessibile ad altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive" e rilevando, inoltre, "In relazione al caso in esame si rileva inoltre che i dati prodotti dalla Regione Piemonte afferiscono, in ultima analisi, alla qualità dell'aria e in quanto tali appaiono riconducibili ai "dati di elevato valore" oggetto di riutilizzo gratuito ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 (e relativo regolamento di esecuzione UE 2023/138) e del d.lgs. 200/2021 che tale direttiva ha recepito. Tale circostanza ad avviso della scrivente Agenzia è un ulteriore elemento da considerare al fine di consentire la disponibilità gratuita della banca dati in oggetto, con le modalità che si renderanno necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali";
- in attesa del riscontro di AGID, con nota prot. n. 00030917 del 26/07/2023 il Presidente Cirio ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti "la disponibilità alla stipula di una speciale convenzione ai sensi del DPR 634/1994, art. 10, comma 8 con la Regione Piemonte a titolo non oneroso, affinché ostacoli di natura finanziaria o di interpretazione normativa non ritardino ulteriormente l'acquisizione dei dati necessari all'attuazione del progetto";
- la suddetta istanza è stata reiterata con nota prot. n. 186445/2023 del 22/12/2023, a seguito della risposta positiva dell'AGID sulla possibilità di fruire gratuitamente della suddetta banca dati della motorizzazione, e che ad oggi risulta in attesa di riscontro al fine dell'attuazione del progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali";
- con nota prot. n. 6223 del 29/02/2024 (prot. Regione Piemonte n. 00039566 del 04/03/2024) il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito la propria posizione in merito all'onerosità dell'accesso alla banca dati della motorizzazione, ritenendo non superato il disposto del DPR 634/1994 in quanto non esplicitamente abrogato;
- l'importanza del contributo dei trasporti stradali nei confronti delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e la conseguente necessità di rendere effettive le misure previste in tale ambito dai piani di qualità dell'aria, anche attraverso strategie di deterrenza, come quella che si intende porre in essere con il sistema descritto, risulta evidente da quanto riportato nella Relazione sullo stato dell'ambiente 2023 della Regione Piemonte, consultabile attraverso l'apposito portale web interattivo della Regione, laddove si attesta che per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) il maggior contributo è dato dai Trasporti stradali (50%), a cui seguono la Combustione nell'industria (20%), i Trasporti off-road (10%) e il Riscaldamento (9%), mentre per le emissioni di particolato (PM10), il riscaldamento incide per il 45%, a cui seguono i Trasporti stradali con il 32% (cfr. matrice Aria/fattori che influenzano lo stato della risorsa: Emissioni/Quadro emissivo di riferimento);
- alla data del presente provvedimento, i dati di monitoraggio della qualità dell'aria hanno evidenziato una situazione critica in particolare nell'area urbana del Comune di Torino, tra i comuni che hanno partecipato alla manifestazione di interesse;
- la Città di Torino, secondo il piano regionale della mobilità e dei trasporti, rappresenta il polo principale della mobilità regionale con più di 600.000 spostamenti/giorno e, inoltre, attrae spostamenti anche dagli altri capoluoghi di provincia;
- la Città di Torino, consapevole che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenti una priorità assoluta per garantire una maggiore vivibilità della città, applica con propri provvedimenti, coerenti con quanto proposto dalla Regione Piemonte e con quanto concordato nel tavolo di coordinamento della Città Metropolitana di Torino, misure finalizzate a ridurre la pressione sulla componente atmosferica tra cui, soprattutto, la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti. Per disincentivare ulteriormente il numero di spostamenti effettuati con auto private con omologazione non corrispondente alle disposizioni locali, la

Città intende intensificare l'attività di controllo e garantire una capillare informazione, rivolta ai cittadini, in merito alle limitazioni attive;

- non ritenendo condivisibile la predetta interpretazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in merito all'onerosità dell'accesso alla banca dati della motorizzazione, di cui alla sopra richiamata nota, prot. n. 6223 del 29/02/2024, in quanto contrastante con la disposizione di principio di cui al citato art. 50, comma 2, del CAD, la Regione, nelle more della definizione della questione relativa all'accesso alla banca dati della motorizzazione, intende procedere a sostenere i controlli nell'area urbana di Torino;
- con la deliberazione n. 2-8206/2024/XI del 22/02/2024, la Giunta regionale ha, pertanto, ritenuto di introdurre una misura volta a sostenere i controlli, per mezzo della quale si prevede un trasferimento straordinario di euro 100.000,00 al Comune di Torino nelle more dell'attuazione del progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali". Per permettere il riparto del trasferimento sulle due annualità scavalcate dalla stagione invernale, anno 2024 e anno 2025, con deliberazione n. 43-8583/2024/XI del 13/05/2024 lo stanziamento è stato ridotto a zero e con successiva deliberazione n. 9-8788/2024/XI del 17/06/2024 lo stanziamento è stato reiscritto con importi proporzionati sulle due annualità;
- con delibera di Giunta della Città di Torino n. del, è stato approvato lo schema della presente collaborazione istituzionale.

CONSIDERATO CHE LE PARTI:

- sono consapevoli che il miglioramento della qualità dell'aria rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali e comunali;
- condividono la necessità di programmare i propri interventi, auspicando una forte concertazione istituzionale e realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari;
- convengono, nell'attesa dell'attivazione del citato progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali", sulla necessità di sostenere i controlli, prevedendo un numero minimo di controlli individuato con riferimento alla numerosità della popolazione;
- prendono atto che i controlli assumono maggiore significatività se effettuati nel semestre invernale in cui sono attive anche le misure emergenziali per la qualità dell'aria;
- ritengono funzionale allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio sul rispetto delle misure del PRQA la rendicontazione degli esiti dei controlli, in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate, anche al fine della definizione di ulteriori attività di programmazione in materia di qualità dell'aria;

Convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Le parti, richiamate le premesse, sanciscono la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per il sostegno straordinario dei controlli della circolazione stradale nell'area urbana di Torino, in coerenza con le Misure del vigente Piano regionale della qualità dell'aria (PRQA), di cui al DCR 364-6854 del 25.03.2019, delle misure straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26/02/2021 e nelle more dell'attuazione del progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali".

Art. 2 (Oggetto)

Il presente Accordo, nelle more dell'attivazione del progetto "Interventi per il controllo della circolazione attraverso l'estensione delle aree a traffico limitato per motivi ambientali", finanziato dal MASE, ha a oggetto l'implementazione delle attività di controllo nell'area urbana di Torino, al fine di garantire un monitoraggio più stringente sull'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino e di acquisire i dati utili allo sviluppo di ulteriori azioni di controllo.

Art. 3 (Impegni delle parti)

Ai fini dell'attuazione della misura,

a) la Regione Piemonte si impegna a:

- sostenere i controlli sull'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale, previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana di Torino, destinando euro 100.000,00 a tal fine, con riferimento in particolare alla stagione invernale 2024-2025, per il periodo 15.09.2024-15.04.2025 in cui le suddette misure riguardano un maggior numero di veicoli;
- analizzare i dati discendenti dal presente Accordo, al fine di valutare ulteriori azioni di controllo nei comuni interessati dalle limitazioni del traffico per motivi ambientali;
- condividere con gli altri comuni piemontesi, interessati dalle limitazioni del traffico per motivi ambientali, gli esiti della presente collaborazione;

b) il Comune di Torino si impegna a:

- effettuare, mediante personale dedicato in via esclusiva all'attività di verifica del Corpo di Polizia Locale, anche con l'ausilio di strumentazioni all'uopo acquisite, un numero di controlli circa il rispetto delle misure di limitazione alla circolazione stradale previste a tutela della qualità dell'aria nell'area urbana del Comune di Torino, relativi ad un numero di veicoli non inferiore al 3 % della popolazione [846.916 abitanti al 30-4-2024] nel periodo 15/9/2024 – 15/4/2025;
- rendicontare entro il 10/01/2025 i controlli svolti nell'anno 2024 nel periodo 15/9//2024-31/12/2024, che dovranno essere relativi ad un numero di veicoli non inferiore al 2% della popolazione [846.916 abitanti al 30-4-2024], attraverso la presentazione di una relazione.
- rendicontare le attività svolte nell'anno 2025 entro il 31/5/2025 attraverso la presentazione di una relazione.

Le relazioni dovranno contenere i risultati dell'attività di controllo condotte, con particolare riferimento ai periodi dal 15/9/2024 al 31/10/2024, dal 01/11/2024 al 31/12/2024 e dal 1/1/2025 al 15/4/2025, in termini di:

- numero, esito, collocazione geografica (orario, data e strada) e tipologia di veicoli controllati (categoria, alimentazione e classe ambientale);
- modalità organizzative adottate per l'incremento dei controlli allegando eventuali provvedimenti, ordini di servizio o contratti;
- altre informazione raccolte utili all'attuazione delle politiche regionali;
- evidenza delle spese sostenute allegando eventuali provvedimenti e documenti contabili

Ai fini della rendicontazione sono raccolti esclusivamente dati anonimizzati o in forma aggregata.

Art. 4 (Compartecipazione ai costi)

Regione Piemonte e Comune di Torino danno atto che gli oneri conseguenti alla presente collaborazione costituiscono un mero rimborso delle attività necessarie a incrementare l'efficacia del controllo dell'attuazione delle misure di limitazione alla circolazione stradale.

Regione Piemonte riconosce al Comune di Torino quota parte delle spese sostenute per l'incremento dei controlli (risorse umane dedicate, spese per apparecchiature, oneri indiretti) fino a complessivi euro 100.000,00, di cui euro 70.000,00 a valere sull'esercizio 2024 ed euro 30.000,00 sull'esercizio 2025, la cui copertura è assicurata con le risorse iscritte nell'ambito della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0109 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Le risorse della Regione Piemonte saranno trasferite al Comune di Torino, con versamento su apposito conto corrente bancario intestato al Comune di Torino, a seguito della presentazione di due relazioni che devono essere trasmesse secondo i termini stabiliti nell'art. 3.

Le relazioni indicate all'articolo precedente sono trasmesse al Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte (pec emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it).

Art. 5 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito GDPR), i dati personali forniti per la sottoscrizione del presente Accordo sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento connesse al presente Accordo.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è riportata in calce al presente Accordo.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, i rappresentanti delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali e si impegnano ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dello svolgimento della collaborazione istituzionale, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

Le Parti si impegnano ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art. 6 (Obblighi condotta)

Le Parti si impegnano a far rispettare gli obblighi di condotta delineati dai rispettivi Codici di comportamento dei dipendenti (pubblicati rispettivamente sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali; sul sito web di Comune di Torino, Sezione amministrazione trasparente, Atti generali, Norme disciplinari), per quanto compatibili con l'attività di attuazione della misura in oggetto.

Art. 7 (Controversie e stipulazione convenzione)

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le parti.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, è il foro di Torino.

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Art. 8 (Accesso)

Le parti concordano che in caso di istanze di accesso si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) accesso (articolo 5, comma 1 d.lgs. 33/2013): il Responsabile Trasparenza della Regione Piemonte verifica l'avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013.

b) accesso (articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013): per la attività previste dall'art.3, lett. a), titolare del procedimento di accesso sarà il Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, mentre per le per la attività previste dall'art. 3, lett. b), attività il titolare del procedimento di accesso sarà il Comune di Torino.

c) accesso documentale ex l. 241/1990: nell'ipotesi di istanza di accesso ricevuta da una delle due parti su documentazione relativa alla propria attività la stessa procede ad evadere la richiesta dando contestuale comunicazione dell'avvenuta richiesta e relativo esito all'altra parte. Per converso qualora l'istanza verta su documentazione trasversale fra le parti, la parte cui perviene l'istanza provvederà ad evadere la richiesta richiedendo gli atti non di sua diretta competenza, che le dovranno essere forniti entro 7 giorni di calendario, indicando l'eventuale presenza di controinteressati.

Art. 9 - (Modifiche)

Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e ratificate.

Art. 10 (Durata)

Il presente Accordo ha validità dalla data di stipulazione sino al 31/05/2025.

COMUNE DI TORINO

.....

REGIONE PIEMONTE

.....

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 650/A1602B/2024 DEL 22/08/2024**

Impegno N.: 2024/22223

Descrizione: PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (DCR 364-6854 DEL 25.03.2019) - MISURA SPERIMENTALE NELLA CITTÀ DI TORINO - APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. TRA REGIONE PIEMONTE E CITTÀ DI TORINO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO DEI CONTROLLI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA URBANA DI TORINO - ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE, CONSEGUENTI ALLA D.G.R. N. 2-8206/2024/XI DEL 22.02.2024.

Importo (€): 70.000,00

Cap.: 151554 / 2024 - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1987, N. 58)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 30322

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Impegno N.: 2025/2639

Descrizione: PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (DCR 364-6854 DEL 25.03.2019) - MISURA SPERIMENTALE NELLA CITTÀ DI TORINO - APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. TRA REGIONE PIEMONTE E CITTÀ DI TORINO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO DEI CONTROLLI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA URBANA DI TORINO - ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI GIURIDICHE, CONSEGUENTI ALLA D.G.R. N. 2-8206/2024/XI DEL 22.02.2024.

Importo (€): 30.000,00

Cap.: 151554 / 2025 - CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE (LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1987, N. 58)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Soggetto: Cod. 30322

PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

